Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

Certificazione AEO



Fattore competitivo nel commercio internazionale e chiave d'accesso alle semplificazioni doganali

Pisa, 29 marzo 2012


Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

Certificazione AEO

Prima parte




- Origine dei programmi di partenariato Customs-Trade
- Storia, contenuti e sviluppi del programma AEO
- Semplificazioni e facilitazioni riconosciute agli AEO





Commercio e società





The "Customs dilemma"



La libertà nell'agire presuppone la responsabilità individuale delle condotte

Conoscenza + Osservanza



Dall'ispezione alla cooperazione



Dall' antagonismo tra i ruoli:

- cultura del sospetto
- cultura dell'espediente

...alla sinergia tra i ruoli:

- cultura della fiducia
- cultura della responsabilità






II partenariato

- È lo strumento privilegiato con cui le amministrazioni doganali hanno risposto al famoso dilemma doganale
- È il principio ispiratore dei programmi di accreditamento doganale che si sono sviluppati in tutto il mondo nell'ultimo decennio
- Affonda le sue radici nella c.d. "Convenzione rivisitata di Kyoto" sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (1999)
- Riavvicina ed armonizza le procedure e tecniche doganali in uso in oltre 50 Paesi contraenti di ogni parte del globo

Partnership: la strategia della fiducia(1)

Offrire significativi benefici operativi e semplificazione burocratica al soggetto economico che si lascia conoscere da vicino ed accetta di istituire un *modus operandi* virtuoso nella leale e trasparente cooperazione con la Dogana






Intensificare l'analisi dei rischi, il monitoraggio e la repressione sulle attività illecite dei soggetti estranei all'istituendo "circolo della fiducia"



Partnership: la strategia della fiducia(2)

Il panorama degli operatori è paragonabile ad una scacchiera nella quale i soggetti sleali appesantiscono o addirittura impediscono la libertà d'azione ed espressione di quelli virtuosi





Partnership: la strategia della fiducia(3)

Lo sforzo particolare profuso dalla Dogana attraverso l'introduzione del Partenariato è quello di creare un dialogo spontaneo e permanente con gli attori sani del mercato che porti alla creazione di...

White-List

Black-List

Kyoto Revised Convention (KRC)

La Convenzione è stata conclusa dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) a Kyoto, in Giappone, il 18 maggio 1973 ed è entrata in vigore il 25 settembre 1974. Il 26 giugno 1999 è stata poi emendata da un Protocollo aggiuntivo, che ha adeguato la Convenzione alle nuove esigenze del commercio internazionale (c.d. "Convenzione rivisitata di Kyoto"), in particolare promovendo un ricorso più ampio alle nuove tecnologie informatiche e metodologie di controllo doganale:

- analisi e valutazione dei rischi (risk management);
- procedure di auditing (audit);
- procedure di monitoraggio periodico (follow-up).

incentivando le amministrazioni doganali ad attivare azioni di partenariato strategico con il settore privato. La nuova versione della Convenzione è entrata in vigore il 3 febbraio 2006, a seguito del raggiungimento del numero minimo di 40 ratifiche richieste perché questa potesse avere efficacia.



Lo Standard 3.32

Procedure speciali per soggetti autorizzati

"a quei soggetti autorizzati che soddisfano i criteri specificati dalle dogane (customs compliance), compreso quello del possesso di un adeguato sistema di scritture e di un soddisfacente sistema di gestione commerciale (accountability)", sia assicurato il rilascio delle merci sulla base della produzione di quelle informazioni minime necessarie ad identificare le merci e consentire il successivo completamento della dichiarazione finale delle stesse; nonché lo sdoganamento presso i locali del dichiarante o presso altro luogo autorizzato dalle dogane (facilitations).



Il commercio come opportunità di crescita

	3	2010 - data from WTO ⁽¹⁾					
	CHINA	CHINA INDIA U.S.A. JAPAN S.KOREA					
	Mio\$	Mio\$	Mio\$	Mio\$	Mio\$	Mio\$	
export goods	1.577.824	219.959	1.278.263	769.839	466.384	1.788.075	
export services	170.248	123.277	518.335	138.875	81.750	685.211	
import goods	1.395.099	327.230	1.969.184	694.052	425.212	1.990.884	
import services	192.174	116.140	358.074	155.800	92.978	590.018	
	1.18	100			1		
total trade	3.335.345	786.606	4.123.856	1.758.566	1.066.324	5.054.188	
GDP	5.878.629	1.729.010	14.582.400	5.497.813	1.014.483	16.222.201	
		A					
	1	D.		166			
trade to GDP%	56,7	45,5	28,3	32,0	105,1	31,2	

(1) fonte: WTO Statistical Archive on Trade


Cambio medio 2010 1,327\$ = 1€

	No.	2010 - data from Eurostat and FMI ⁽²⁾				
	CHINA	INDIA	U.S.A.	JAPAN	S.KOREA	EU
	Bn €	Bn€	Bn €	Bn €	Bn €	Bn € 🕌
export goods	1.168,3	166,6	944,0	<mark>5</mark> 41,1	340,6	1.349,2
export services						
import goods	964,2	245,4	1.456,5	506,1	310,5	1.509,1
import services						7/4
total trade	2.132,5	412,0	2.400,5	1.047,2	651,1	2.858,3
GDP	4.429,7	1.229,8	14.526,6	5.458,8	758,9	12.239,8
				100		
trade to GDP%	48,1	33,5	16,5	19,2	85,8	23,4

(2) fonte: Eurostat - "External and intra-EU trade - statistical yearbook 2010"



Il commercio internazionale ed il rischio La nascita del partenariato per la sicurezza(1)



11/09/2001

Attacco alle Twin Towers del World Trade Centrer a N.Y. 26/10/2001

Viene promulgato l' U.S.A. - PATRIOT ACT:

(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism)

rafforzamento dell'esecutivo nella lotta al terrorismo ed inevitabile contrazione della sfera delle libertà civili

11/2001

Viene istituito il programma U.S.A. – C-TPAT:

(Customs-Trade Pact Against Terrorism)


Conoscere i partners commerciali per importare merci prive di minacce

11/2001

Il modello del partenariato doganale svedese (Stairway, 2000) viene esteso anche alla sicurezza (Stairway Security Programme, 2001)



Il commercio internazionale ed il rischio La nascita del partenariato per la sicurezza(2)



Marzo 2003

La U.S. Customs diventa Bureau of Customs and Border Protection(CBP) come Department of Homeland Security e lancia il programma Container Security Initiative (CSI)

24/06/2005

La World Customs Organisation (WCO) adotta Framework of Standards to Secure and Facilitate the Global Trade (SAFE Framework), nasce l'OMD-AEO

Coesistono nel frattempo altri programmi di partenariato in tema di sicurezza:

- Canada: FAST (Free And Secure Trade program);
- Australia: Frontline program
- New Zeland: SEP (Secure Export Partnership)





Dalla piattaforma SAFE all'AEO(1)



Luglio 2003

La Commissione Europea presenta al Parlamento ed al Consiglio una serie di misure per introdurre le istanze di sicurezza nel CdC. L'azione è contemporanea a quella del US-CBP ed anticipa la piattaforma SAFE.

4 maggio 2005

Viene pubblicato sulla G.U.E. il Reg. (CE) n. 648/2005 che costituisce lo emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Nasce l'UE-AEO.

Tre innovazioni fondamentali introdotte nel Reg. (CE) n.2913/1992:

- gli operatori devono fornire preventivamente le informazioni sui beni importati ed esportati dal territorio UE (dichiarazioni di pre-arrivo e pre-partenza)
- concedere agli operatori ritenuti affidabili benefici operativi (Operatore Economico Autorizzato)
- stabilire dei criteri comuni di analisi dei rischi al fine dei controlli UE (modello Compact-AEO)



Dalla piattaforma SAFE all'AEO(2)



Gennaio 2007-Aprile 2007

13 giugno 2006

Vengono redatte le linee-guida Taxud 1452/2006 che spiegano la struttura del modello d'analisi dei rischi noto come *Compact-AEO*

19 dicembre 2006

Viene pubblicato sulla G.U.E. il Reg. (CE) 1875/2006 che modifica le DAC completando l'azione innovatrice dell'emendamento sicurezza

Viene condotto un *programma pilota AEO* coinvolgente 11 Stati Membri ed 11 rispettivi operatori per testare praticamente le disposizioni relative al *procedimento di accreditamento AEO*

27 giugno 2007

L'esperienza del *programma pilota AEO* porta all'emanazione degli *Orientamenti AEO* Taxud 1450/2006 che forniscono uno strumento d'interpretazione e di applicazione condivisa della normativa AEO

1 gennaio 2008

L'accreditamento AEO diventa una realtà operativa nell'UE.



Info generali sull'accreditamento AEO

Chi può richiedere l'accreditamento AEO?

- gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità
- gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento
- Le società aeree o marittime non comunitarie ma che dispongono di una sede locale o usufruiscono delle semplificazioni concesse dalle DAC

Quanti tipi di accreditamento AEO esistono?

Custom (AEO-C), Security (AEO-S) e Full (AEO-F)

Quale Ufficio Doganale è competente per il pre- e post-audit AEO?

L'Ufficio Doganale competente per la sede amministrativa del Richiedente dove venga svolta, almeno in parte, l'operatività legata agli adempimenti doganali

Quale Ufficio è competente per il rilascio del Certificato AEO?

L'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti dell'Agenzia delle Dogane

Quanto può durare normalmente il procedimento per l'accreditamento AEO?

Ad oggi da 120 a 180 giorni al massimo



I requisiti per un AEO

	* * * DOG	ANE		
		CRITERI	RIFERIMENTI	INDICATORI
1		Customs compliance	Reg. CE n. 1875/2006 art. 14 nonies	TAXUD 1450 / 2006 SEZIONE II
		Accountability	Reg. CE n. 1875/2006 art. 14 decies	TAXUD 1450 / 2006 SEZIONE III
		Solvency	Reg. CE n. 1875/2006 art. 14 undecies	TAXUD 1450 / 2006 SEZIONE IV
1			Reg. CE n. 1875/2006 art. 14 duodecies	
	7	Security & Safety	(art. 5a, comma 2 del CdC versione originale in lingua inglese!)	TAXUD 1450 / 2006 SEZIONE V



I requisiti per un AEO

* * * DOGANE		
TIPO CERTIFICATO	COMPLIANCE DOGANALE	SECURITY
AEO-C	X	
AEO-S		X
AEO-F	X	X



I numeri dell'AEO

RAPPORTO SUI CERTIFICATI AEO RILASCIATI DAL 2008

	EUROPA		EUROPA ITALIA		TOSCANA, SARDEGNA, UMBRIA	
	unità	%	unità	%	unità	%
AEO -C	5.020	48,6	230	42,1	23	43,4
AEO -F	5.027	48,7	310	56,8	28	52,8
AEO -S	281	2,7	6	1,1	2	3,8
AEO	10.328	100	546	100	53	100
Istanze	13.260	77,9	717	76,2	78	67,9

L'Italia è al quarto posto tra gli SSMM - UE per istanze e certificati AEO!

Situazione aggiornata al 26 marzo 2012





I benefici riguardanti gli AEO

Dal punto di vista delle semplificazioni doganali e delle facilitazioni di sicurezza

100	Semplificazioni doganali	Facilitazioni di sicurezza
	Un programma mercantile comunitario comune ed agganciato agli sviluppi socioeconomici mondiali che non discrimina gli operatori sul territorio UE	Un programma d'intelligence globale che rende più veloci e sicuri gli scambi internazionali con gli USA, la Cina, il Giappone ed altri paesi terzi
	L'Operatore Economico Autorizzato è un interlocutore privilegiato per le Dogane Comunitarie (customer care)	La supply-chain alla quale l'Operatore Economico Autorizzato prende parte è una catena logistica sicura
	Le imprese accreditate semplificano il rapporto con la burocrazia doganale e velocizzano i propri traffici	Le imprese accreditate si presentano come partner affidabili nel commercio internazionale

Le imprese accreditate, sia che vantino semplificazioni doganali che facilitazioni relative alla sicurezza, sono certificate da un organo autorevole ed indipendente in merito alla propria solidità economica e sono sottoposte periodicamente alla verifica del proprio stato di salute patrimoniale!!!



I vantaggi diretti per gli AEO

			10
Vantaggi diretti	AEO-C	AEO-S	AEO-F
Maggiore facilità e minore			✓
burocrazia per ottenere le semplificazioni doganali)
Semplificazioni doganali			
Trattamento prioritario del spedizioni se seleziona dal Circuito di Controllo	the state of the s		
Scelta del luogo presso quale effettuare i controlli	il		
Meno controlli fision scanner e documentali	ii,		
Procedure domiciliate e Autorizzazioni Uniche (Re (CE) n. 1192 del 2008	- V		



I vantaggi diretti per gli AEO

			W. Co
Vantaggi diretti	AEO-C	AEO-S	AEO-F
Ridotto numero di dati da indicare nelle dichiarazioni di sicurezza (tab. 5 anziché 1 dell'allegato 30 bis alle DAC)			
Comunicazione preventiva sull'esito del circuito doganale di controllo ai fini della sicurezza		✓	~
Mutuo riconoscimento del programma di partenariato (in base agli accordi stabiliti con i paesi terzi)			



I vantaggi indiretti per gli AEO

-7				
	Vantaggi indiretti	AEO-C	AEO-S	AEO-F
	Semplificazioni doganali attuali e future più semplici e snelle			
	Diminuzione dei costi legati alla burocrazia			
	Priorità nell'ottenimento dell'esonero o della riduzione sulle garanzie		N.	V
	Beneficio d'immagine in termini di affidabilità nei confronti dei partner	Y	V	Y
	commerciali			



I vantaggi futuri per gli AEO

	Vantaggi diretti	AEO-C	AEO-S	AEO-F
S. Common of the	Possibilità di fornire servizi di rappresentanza doganale presso tutti gli stati membri (art. 11 del CdC modernizzato ex Reg. (CE) n. 450 del 2008)			
	Possibilità di prestare una garanzia "unica e globale" con importo ridotto (art. 62 del CdC modernizzato)			
	Sdoganamento centralizzato (art. 106 del CdC modernizzato)			
	Completamento del self assessment (art. 116 del CdC modernizzato)			
	Utilizzo delle procedure semplificate nel territorio comunitario	•		V
	Esonero dalla presentazione dei dati da indicare nelle dichiarazioni di sicurezza			



Rilascio delle autorizzazioni

- → "Strategia di Lisbona" (03/2000): rendere l'UE più competitiva nel Mondo attraverso un ambiente (amministrativo) interno semplificato e moderno che eviti le distorsioni della concorrenza tra operatori dei Paesi Membri.
- → Le "autorizzazioni uniche" previste per i regimi doganali economici e per le destinazioni doganali particolari devono essere estese alla procedura di dichiarazione semplificata ed alla procedura di domiciliazione al fine di centralizzare ed integrare progressivamente le funzioni contabili, logistiche e distributive con diminuzione dei costi amministrativi e di transazione.

Quali requisiti soggettivi deve possedere oggi il Richiedente la procedura? (Art. 253 quater, comma 2 delle DAC come modificato dal Reg. (CE) n.1192/2008) Rimanda ai requisiti richiesti ai Richiedenti lo status AEO-C

- art. 14, nonies del Reg. (CE) 1875/2006: compliance doganale
- art. 14, decies del Reg. (CE) 1875/2006: scritture contabili corrette ed accessibili
- art. 14, undecies del Reg. (CE) 1875/2006: solvibilità



Corsia preferenziale per gli AEO

→ Reg. (CE) n. 648/2005, art. 5 bis, comma 1: "Un'operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale".


→ Reg. (CE) n. 1875/2006, art. 14 ter, comma 4: "Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori...i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria".

Nota protocollare U.R.D.F. n. 49136/RU del 23/04/2010, paragrafo 2)

AEO. Nuove iniziative a favore degli Operatori Economici Autorizzati:

- 1)...
- 2) Corsia preferenziale per gli AEO presso gli uffici operativi:
 - garantire "corsie preferenziali" presso gli uffici di operatività doganale
 - ufficio accettazione, ufficio visita merci, ufficio manifesti, ufficio import, ufficio export
 - dare "priorità" agli AEO







Ridotti controlli fisici, scanner e documentali

→ DCAC - Ufficio Tecnologie di Supporto all'Attività di Verifica: prot.n. 1227RU del 9 febbraio 2012

AEO-C

- 1) Abbattimento dei controlli nel CdC: gestito da sistema in base al profilo di rischio
- 2)Abbattimento dei controlli locali su:
 - materia d'IVA;
 - controlli doganali a posteriori;
 - controlli a destino sul regime del transito

in base a decisione direttoriale dell'Ufficio delle Dogane

3)Nessuna riduzione dei controlli di sicurezza (CdS)

AEO-S

1) Abbattimento dei controlli nel CdS: gestito da sistema in base al profilo di rischio

AEO-F

- 1) Abbattimento dei controlli nel CdS: gestito da sistema in base al profilo di rischio
 - + riduzioni previste per l'AEO-C



Ridotti controlli fisici, scanner e documentali

Reg. (CE) n. 1875/2006, art. 14 ter, comma 4: "Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori...i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria".

AREA DI V	ALUTAZIONE DEI CRITERI				Giudizio espresso	Valutazione risultante
Sezione I) Organ	nizzazione interna e composizione so	ocietaria				
I.1 Volume d'affar I.2 Statistiche su	ri ulle questioni doganali				Adeguata	70
Sezione II) Osse	rvanza degli obblighi doganali					
II.1 Osservanza - II.2 Informazioni		doganali e di altre autorità governative competenti			Sufficiente	2
Sezione III) Siste	ema contabile, logistico dell' impresa	richiedente				
III.1 Traccia di au					Alta	
III.2 Sistema cor					Alla .	
III.3 Sistema di c III.4 Flusso delle III.5 Procedure do	merci oganali				Sufficiente	
III.7/III.8 Sicurez: – protezione de	guardanti le possibilità di backup, recupe za delle informazioni ei sistemi informatici Ila documentazione	ro, riserva e archiviazione			Alta	•
Sezione IV) Solv	vibilità finanziaria					
IV.1 Insolvenza - gli obblighi		lente per analizzarne la capacità di assolvere			Sufficiente	
Sezione V) Requ	uisiti di sicurezza					
V.1 Valutazione o V.2 Entrata e aco V.3 Sicurezza fi		0			Alta	
V.4 Unità di caric V.5 Processi logi V.6 Requisiti non V.7 Merei in entri V.8 Magazzinagg V.9 Produzione d V.10 Carico delli	istici fiscali ota gio delle merci Jelle merci e merci				Alte	
V.11 Requisiti di V.12 Sicurezza d V.13 Servizi este					Sufficiente	
	Giudizio finale:		A			
Facilitazioni :						
	%Riduzioni controlli C.D.C :	VM	CS	CD		
	proposta ufficio	-				
	convalida ACVCT	20	20	20		
	Controlli a posteriori:	Rev.Acc.con accesso	Rev.Acc.in ufficio	Iva Intra	Plafond	
	proposta ufficio					
	convalida ACVCT	20	20	20	20	
	%Riduzione:	Controllo Fisico Complementare		Altre Tipologie di controllo		
	proposta ufficio					
	convalida ACVCT	30		30		



Benefici sui dati di sicurezza per le EXS

"Emendamento sicurezza"

Reg. (CE) n. 648/2005 (CdC), art.4, comma 25, art. 182 bis, commi 1 e 3 +

Reg. (CE) n. 1875/2006 (DAC) allegato 30 bis

introduce l'obbligo dei dati di sicurezza per le dichiarazioni di esportazione e per le EXS (Exit Summary Declaration) ex Tab.1 dell'allegato 30bis alle DAC (23 dati!)

Obbligo (eccetto casi previsti dall'art.592 bis delle DAC) a partire dal

- -1 luglio 2009 per le dichiarazioni di esportazione;
- -1 gennaio 2012 per le EXS (Reg. (CE) n. 430/2010 termine "grace period")

Tempi minimi del preavviso: art. 592 ter delle DAC

- container: 24h prima dell'imbarco su naviglio

- merci alla rinfusa: 4h prima dell'imbarco su naviglio

- spedizioni aeree: 0,5h prima del decollo

spedizioni ferroviarie: 2h prima dell'arrivo all'ufficio doganale di uscita

spedizioni su gomma: 1h prima dell'arrivo all'ufficio doganale d'uscita

- Art, 14 ter, comma 3 del Reg. (CE) n.1875/2006

"Il titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c) (S o F), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 (Tab.5) dell'allegato 30 bis (14 dati!)".



Benefici sui dati di sicurezza per le ENS

"Emendamento sicurezza"

Reg. (CE) n. 648/2005 (CdC), art.4, comma 25, art. 36 bis, commi 1 e 3 +

Reg. (CE) n. 1875/2006 (DAC) allegato 30 bis

introduce l'obbligo dei dati di sicurezza per le dichiarazioni d'importazione e per le ENS (Entry Summary Declaration) ex Tab.1 dell'allegato 30bis alle DAC (29 dati!)

Obbligo a partire dal 1 gennaio 2011 per le ENS (Reg. (CE) n.273/2009 e Reg. (CE) n. 430/2010)

Tempi minimi del preavviso: art. 184 bis delle DAC

- container: 24h prima dell'imbarco sul naviglio al porto di partenza

merci alla rinfusa:
 4h prima dell'imbarco sul naviglio al porto di partenza

- spedizioni aeree: (corto raggio)prima del decollo;(lungo raggio) 4h prima landing

spedizioni ferroviarie: 2h prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata

- spedizioni su gomma: 1h prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata

- Art, 14 ter, comma 3 del Reg. (CE) n.1875/2006

"Il titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c) (S o F), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 (Tab.5) dell'allegato 30 bis (20 dati!)".

 Art, 181 quinquies delle DAC esonero dai tempi minimi di preavviso per paesi accordisti o se con il paese di provenienza è in essere il mutuo riconoscimento AEO

Come l'accreditamento AEO riverbera sulle garanzie

L'accreditamento AEO non prevede ad oggi per i titolari automatismi per l'esonero dal prestare garanzie a tutela della risorsa propria

L'art.88 del Reg. (CE) n.2913/1992 (CdC) rimette all'autorità doganale dello stato membro la facoltà di richiedere la prestazione della garanzia per i regimi doganali sospensivi (è dunque prevista la possibilità di esonero o riduzione)

L'art.94 del CdC sancisce l'obbligo di prestare una garanzia isolata o globale per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte dovute sulle merci. Possibilità di concedere l'esonero dal prestare garanzia o la riduzione della garanzia globale, per i soli transiti interni, a soggetti particolarmente affidabili

La Circolare A.C.G.T. n. 3D del 21.01.2005 chiarisce che per il transito non è previsto l'esonero ex art. 90 del TULD. Per il requisito della *notoria* solvibilità rimanda alla normativa comunitaria di settore.

Art. 14 undecies, comma 1 delle DAC: "La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni. Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale".

D.L. 13 maggio 2011,n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106 che ha modificato l'art. 50 bis: esonero dalla prestazione della garanzia sull'IVA per i depositi ex art. 192, par.2 del CdC per soggetti già esonerati ex art.90 TULD e gli AEO.



Mutuo riconoscimento dei programmi di partenariato

Giappone: firmato l'accordo il 20 giugno 2010. In vigore dal 24 giugno 2010. Completata l'assegnazione degli MRA da inserire nella casella 44 insieme al codice documento ed all'identificativo AEO. Operativo!

Paesi EFTA (CH e NO): accordi firmati per il mutuo riconoscimento.

1º quadrimestre 2012 visite di monitoraggio.

CH: IT, FR, AT, DE

NO: FI, SE

→ Stati Uniti d'America:

- 31 visite di monitoraggio concluse (27 UE, 4 USA);
- Il testo della decisione redatto e accettato (problemi con protezione dei dati);
- L'accordo doveva essere firmato per il 31/10/2011 (posposto al primo quadrimestre 2012);
- Indicazione di massima per l'attivazione prima dell'estate 2012;
- Problema scambio informazioni e soluzione proposta.

Cina: armonizzazione delle impostazioni giuridiche della UE e della Cina (giugno 2011, Qingdao). Comparazione procedure e visite monitoraggio terminate. Trattative per benefici comuni in corso. E' partito nel frattempo il progetto *Smart and Secure Trade Lanes* (SSTL) tra 2 porti della Cina (Shenzhen e Shanghai) e i porti dell'UE.

Corea: sono in corso contatti per avviare il mutuo riconoscimento.

Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria

Certificazione AEO

Seconda parte



- II Risk-Management ed il Modello Compact-AEO
- Il nuovo procedimento di accreditamento AEO
- Gli Orientamenti per le attività di pre- e post-audit AEO





La gestione dei rischi - Risk Management

Approccio puntuale

Approccio sistemico

Dal monitoraggio delle Operazioni




Al monitoraggio degli Operatori

Uno dei compiti principali delle dogane è valutare i rischi inerenti al flusso di merci. I "rischi" sono quei fattori che potrebbero avere ripercussioni sugli obiettivi doganali. Nel perseguire tali obiettivi è importante conoscere bene i rischi e il loro eventuale impatto. Le amministrazioni doganali degli Stati membri hanno deciso di basare sulla gestione dei rischi il controllo degli operatori economici. L'uso della gestione dei rischi si prefigge di basare le attività di controllo doganale sui rischi invece che su aspetti o dichiarazioni scelti a caso.




Il modello Compact AEO (Taxud 1452/2006)





Le fasi del modello Compact AEO





FASE 1 - Capire l'attività

- Utilizzare il documento di autovalutazione

- Utilizzare Internet

 Attingere alle banche dati (AIDA, BdA, Ser.P.i.Co., Cognos, Global-Mint, CCIAA, etc.)

FASE 1 Capire l'attività



FASE 2 - Chiarire gli obiettivi

- Individuare la posizione del Richiedente nella catena logistica
- Riconoscere l'utilizzo potenziale del Certificato AEO
- Selezionare gli Indicatori degli Orientamenti per calibrare l'azione d'audit

FASE 2 Chiarire gli obiettivi



FASE 3 - Identificare i rischi

FASE 3
Identificare
i rischi

- Rischi potenziali doganali
- Rischi potenziali contabili
- Rischi potenziali economici
- Rischi potenziali di sicurezza (dove previsti)




Le fasi del modello Compact AEO


FASE 4 Valutare i rischi

- Valutare l'impatto dei rischi

Valutare la probabilità dei rischi

- Mappare i rischi







FASE 5 - Rispondere ai rischi

- Accettare

- Trattare/trasferire

Eliminare







I tempi dell'accreditamento AEO (1)

Operazione	Durata max	Ufficio responsabile
Accettazione dell'istanza	5gg	Direzione Centrale GT URDF + UE(EOS)
Pre-Audit	80gg	Ufficio delle Dogane
(estensione)	(30gg)	Uffic <mark>io delle Dogane</mark>
Convalida relazione	10gg	Direzi <mark>one Reg./Interreg</mark> .
Supervisione e Rilascio Certificato	30gg	Ufficio Centrale AF DCAC – URDF
(estensione)	(30gg)	Ufficio Centrale AF DCAC – URDF
Totale	120 (180)gg	4 -




I tempi dell'accreditamento AEO (2)


La drastica riduzione dei tempi del procedimento AEO validi a partire dal 1.1.2010 richiede un'efficace ripartizione tra le singole fasi del modello COMPACT.





La conduzione più razionale delle fasi intermedie (dalla 2 alla 4) lascia più tempo alle fasi fondamentali della comprensione dell'attività del Richiedente (fase 1) e del trattamento dei rischi (fase 5) che non a caso sono quella iniziale e quella finale.


Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5













La struttura degli Orientamenti (Taxud/1450/2006)

- 1^a Parte: didascalica, si compone di 6 sezioni
- Sezione I: introduzione
- Sezione II: come effettuare un audit
- Sezione III: vantaggi per gli AEO
- Sezione IV: security & supply-chain
- Sezione V: competenza per il deposito dell'istanza
- Sezione VI: controllo
- 2ª Parte: operativa, si compone di 5 sezioni
- Sezione I: informazioni generali
- Sezione II: la compliance doganale
- Sezione III: la tenuta delle scritture doganali, logistiche e contabili
- Sezione IV: la solvibilità
- Sezione V: la sicurezza
- 3^a Parte: consultiva, si compone di
- Tabella sinottica sugli indicatori



Parte I - Sezione IV - La catena logistica (1)

L'articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le norme di sicurezza in relazione ai partner commerciali sono considerate adeguate se "l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento."





Come la resistenza della catena non è superiore alla tenuta del suo anello più debole, così la sicurezza della catena logistica rispetto alla protezione delle merci viaggianti dalla sottrazione, alterazione o manomissione fraudolente dipende dal comportamento di ciascun suo attore.



Parte I - Sezione IV - La catena logistica (2)

L'articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le norme di sicurezza in relazione ai partner commerciali sono considerate adeguate se "l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento."



L'AEO, all'atto di stipulare un nuovo accordo contrattuale con un partner commerciale, deve sollecitare l'altra parte contraente a valutare e rafforzare la sicurezza della sua catena di approvvigionamento e, nella misura in cui risulta opportuno per i loro rapporti commerciali, includere tale raccomandazione nell'accordo contrattuale stesso.



Parte II - Sezione II - La compliance doganale

 Fornisce gli indicatori per l'autovalutazione/valutazione del grado di competenza, correttezza ed autonomia del Richiedente nell'adempiere gli obblighi doganali

RIFERIMENTO: Articolo 14 nonies del Reg. (CE) n. 1875/2006, comma 1

La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

- a) il richiedente:
- b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
- c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
- d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

Tuttavia, l'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

V	GUILL.	200	100.0	10000	00.00	0.00	01,00	000316	100.	1000	01	0000	0 0	000	-10	000	000	900	1000	100	0.00	100	000	100	000	4113	000	000	(10)	000	410	JH.)	100	0.00	01	0.00	11 (1)	Series of the least	900	200	977	-01	900	-00	30	100	OH IS	0000
- 1		200	~	-		-				-	20	4	33.5	20	0111	100	1		8"	-						1	20	-	128		100				32		-4		823	4		4:	223		185			
- 1	- 1	188	,	2	188	,			0.0	56	77	τc	05	-	7	IC	٦1	$\boldsymbol{\eta}$	_	1	,					11	77	ю	w	n	12	7	41	\circ	n		au	Ш.	n	TΡ	2/	и	a	ρ	n	\sim	e	
- 1	- 4		••	4						,,	,,		74		_	,,	21	40	•	-						и	u	_	ш	ш	,,	4 4	20	~	94		ж,	- 4			e.	ш	м	v	22	9	~	

Ī	2.02.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	
	1.	Irregolarità	Comportamento inosservante	a) Illustrare le eventuali irregolarità di natura fiscale e non fiscale per quanto riguarda il diritto e le procedure doganali nonché altri obblighi legislativi applicabili in materia di importazione, esportazione e trasporto delle merci. b) Il richiedente è stato oggetto di inchieste antifrode? c) Il richiedente tratta merci specifiche ad alto rischio, quali armi, beni a pluplice uso, prodotti soggetti ad accise o merci PAC?	



Parte II - Sezione III - Le scritture (accountability)

- Fornisce gli indicatori per l'autovalutazione/valutazione del grado di accessibilità, intelleggibilità e disponibilità delle registrazioni doganali, contabili e logistiche del Richiedente

RIFERIMENTO: Articolo 14 decies

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti (...) il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili (...) nello Stato membro (...);
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
- c) disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;(...)
- f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati; (...)

3.01.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Livello d'accesso per le autorità competenti	Impossibilità di effettuare agevolmente un audit a causa della struttura del sistema contabile del richiedente.	a) Le autorità doganali devono avere accesso a fini di controllo alle scritture del richiedente, comprese le dichiarazioni sommarie, se del caso. b) È disponibile una traccia di audit a fini fiscali e/o doganali?	ISO 9001:2001, sezione 6.3
		Mancanza di controllo sulla sicurezza del		

1.2.3.7 Sottosezione 7 Sicurezza delle informazioni – protezione dei sistemi informatici

sistema e sull'accesso

3.07	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Norme di certificazione per rendere sicuro l'ambiente informatico	Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.	Vengono applicate norme di certificazione per rendere sicuri i sistemi informatici?	ISO 17799:2005 ISO 27001:2005



Parte II - Sezione IV - La solvibilità (solvency)

- Fornisce un unico indicatore per l'autovalutazione/valutazione della capacità del Richiedente di far fronte alle proprie obbligazioni di natura economica

RIFERIMENTO: Articolo 14 undecies

1. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

-				
	1011	Sottosezione 1		
ī	1241	Somosezione 1	Insolvenza	
	1.4.7.1	OULLOGG ZIOITG T	IIIOUIVCIIZU	
k				

4.01.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Insolvenza	Comportamento inosservante	Controllare e analizzare il saldo e i movimenti finanziari del richiedente per analizzarne la capacità di assolvere gli obblighi finanziari. Nella maggior parte dei casi la banca del richiedente sarà in grado di fornire informazioni sulla sua solvibilità finanziaria.	



Parte II - Sezione V - La sicurezza

- Fornisce numerosi indicatori per l'autovalutazione/valutazione della capacità del Richiedente di gestire in sicurezza il proprio tratto della catena logistica e di disporre quanto nelle Sue facoltà per aumentare quella degli altri anelli

RIFERIMENTO: Articolo 14 duodecies

- 1. Le norme di sicurezza del richiedente di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;
- b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
- c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'intr<mark>oduzione, la sostituzio</mark>ne o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
- d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
- e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
- f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;
- g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

5.02.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Procedure per l'accesso o l'entrata di veicoli, persone o merci	Accesso o entrata non autorizzati di veicoli, persone o merci ai/nei locali e/o vicino alla zona di carico e spedizione.	Identificare il sistema di controllo d'accesso utilizzato. Possono accedere ai locali soltanto le persone, i veicoli e le merci adeguatamente identificati e autorizzati. L'accesso ai locali deve essere controllato. Le persone devono essere munite di tesserini distintivi. I tesserini sono rilasciati e controllati dall'azienda.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
2.	Procedure operative standard in caso di intrusioni	Nessuna reazione adeguata se è rilevata un'intrusione.	Il richiedente deve disporre di procedure d'intervento nel caso venga scoperto un intruso nei locali (ad es. contattare la polizia, coinvolgimento del personale di sicurezza interno).	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS

